



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



DECRETO DI REQUISIZIONE

Ufficio delle dogane di
Roma 2

Prot. 5667RU del 25.03.2020

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del sottoscritto
Dirigente responsabile dell'intestato Ufficio

VISTO il Codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Regolamento (UE) N. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43, e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione, che subordina l'esportazione di taluni dispositivi di protezione individuale alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione concessa dalle competenti Autorità dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, in particolare, gli articoli 6 e 122, che conferiscono al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19 (di seguito: Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19) il potere di disporre, sia direttamente sia per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, requisizioni in uso o in proprietà dei beni, anche mobili, tra cui i presidi sanitari e medico chirurgici appartenenti alle categorie di beni pubblici e privati indicati nelle predette disposizioni, avvalendosi a tal fine di soggetti attuatori;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 0006119P4.8.1.4.1 del 18 marzo 2020, con il quale è stato nominato il predetto Commissario per l'emergenza;

VISTA l'ordinanza del predetto Commissario straordinario per all'emergenza COVID-19 n. 1/2020 con la quale, in relazione alla predetta emergenza nazionale, si nomina l'Agenzia delle dogane e dei monopoli soggetto attuatore al fine di procedere alle requisizioni dei beni mobili;

VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020 e n. 641 del 28 febbraio 2020 con le quali sono stati disposti interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prevedendo il divieto di esportare dispositivi di protezione individuale, così come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, fuori dal territorio nazionale, senza previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile,

misure estese anche all'acquisizione degli strumenti e dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi;

CONSIDERATO che occorre altresì attuare, in coerenza con le disposizioni di agli articoli 6 e 122 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, ogni misura utile all'acquisizione, anche mediante requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre la popolazione colpita dal predetto evento epidemico calamitoso alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio delle attività per il ritorno alle normali condizioni di vita, sia imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate e alle Autorità sanitarie ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali della predetta popolazione, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita, alla salute, alla prevenzione e al contenimento del contagio del predetto agente patogeno ed alla salubrità dei luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati;

RILEVATO che in conseguenza del predetto evento epidemico, che ha colpito l'intero territorio nazionale, si rende indifferibile ed urgente provvedere al reperimento di materiale necessario al sostentamento e alla salvaguardia della vita e della salute della popolazione colpita;

VISTA la nota del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli inviata all'intestato Ufficio doganale in cui, su richiesta del Commissario straordinario, si dispone di voler provvedere alla requisizione della merce indicata appresso;

RITENUTO **necessario ed urgente acquisire in proprietà il seguente materiale**, fatte salve più esatte specifiche e corrette descrizioni, composto di beni mobili occorrente allo stato attuale a fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID 19, al fine dell'approvvigionamento delle aziende sanitarie o ospedaliere e delle strutture territoriali impegnate sul territorio nazionale, anche al fine di implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia:

- **MASK KN95**
18 COLLI PER UN TOTALE DI 9000 MASCHERINE

IN IMPORTAZIONE CON DESTINATARIO [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

SPEDITORE [REDACTED]

L'IMPORTAZIONE E' EFFETTUATA PER RIVENDITA
SI TRATTA DI MASCHERINE CON TEST REPORT DI
CATEGORIA FFP2 (TEST REPORT EPRE PAG. 2 DI 8
PRIMA RIGA DELLA TABELLA COLONNA DI DESTRA
"RESULT" CON ESITO "PASS. FFP2").

LA MERCE E' GIUNTA ALL'AEROPORTO DI FIUMICINO
VIA AEREA DA [REDACTED] IN DATA 23/3/2020
CON VETTORE QATAR AIRWAYS

VISTO che il suddetto materiale vincolato presso questo ufficio doganale
risulta avere un valore documentale di 17.870,80 Euro

P.Q.M

**l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale soggetto attuatore del
Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19**

DISPONE

La requisizione immediata in proprietà dei beni mobili descritti nelle premesse.

Si dispone contestualmente la consegna sotto vigilanza doganale e con vincolo
a destino di quota parte delle mascherine destinate alla Farmacia [REDACTED]
di Roma, [REDACTED] in quanto destinatario finale della merce. La quota
garantita alla Farmacia [REDACTED] ammonta a 1000 pezzi, al fine di poter
approvvigionare il personale in servizio presso le Farmacia stessa, in quanto
trattasi di servizio sanitario reso alla collettività. La merce è collocata presso il
deposito FLE dell'Aeroporto di Fiumicino – Cargo City. Il depositario non
libererà né consegnerà la merce, se non dietro disposizione diretta del presente
Ufficio.

Il destinatario della merce resta tenuto al pagamento di quanto pattuito con
l'importatore, fatti salvi i due soggetti di cui al precedente capoverso.
Restano, pertanto, a disposizione dell'Autorità Commissariale un totale di 8000
pezzi.

L'indennità spettante al proprietario verrà determinata e liquidata con
provvedimento del Commissario straordinario per l'emergenza Cvit-19.

Il presente provvedimento è comunicato alle parti interessate, se possibile,
mediante consegna diretta, e comunque mediante pubblicazione sul sito
dell'Agenzia delle dogane

Ai pubblici ufficiali e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, tributaria ed al personale amministrativo e tecnico in servizio presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o presso altre Pubbliche Amministrazioni, o soggetti. è fatto obbligo di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente decreto che, in copia, viene tempestivamente comunicata al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, al Dipartimento della protezione civile, alla Segreteria del Direttore dell'Agenzia e all'importatore.

Responsabile del procedimento è il Sottoscritto Dirigente responsabile.

Contro il presente provvedimento è ammissibile ricorso al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di piena conoscenza del presente provvedimento.

Fiumicino 25 marzo 2020

Il Dirigente
Capo dell'Ufficio
Dott. Davide Miggiano
Firmata digitalmente